



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA**

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso n. 581/ 2015 R.G. proposto da:

I. P. A..B. - Oasi Cristo Re di Acireale, rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Luigi Maria Toscano, con domicilio eletto presso Giovanni Immordino in Palermo, via Libertà n. 171;

contro

REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente in carica;

REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO FAMIGLIA E POLITICHE
SOCILAI - Dipartimento Famiglia - Servizio 7 II. PP. AA. BB.,

Tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, sono domiciliati;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA – CATANIA (Sez. I) n. 00312/2015, resa tra le parti, concernente: Decreto assessorile di annullamento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 e del piano di rientro del disavanzo di amministrazione -

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana e di Regione Siciliana - Assessorato Famiglia e Politiche Sociali - Dipartimento Famiglia - Servizio 7 II. PP. AA. BB.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 18 giugno 2015 il Consigliere Giuseppe Mineo e uditi per le parti gli avvocati A. L. M. Toscano e l'avv. dello Stato Pollara;

Considerato che il bisogno e gli interessi di cura oggetto delle prestazioni rese dall'Istituto appellate non possono essere esaurientemente soddisfatti attraverso un esercizio provvisorio dell'attività gestoria di sua competenza, così come determinato dai provvedimenti impugnati in prime cure;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso manifesta sufficienti profili di 'fumus' che possono giustificare l'accoglimento della richiesta misura cautelare

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,

accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del giorno 18 giugno 2015 con

l'intervento dei magistrati:

Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

Antonino Anastasi, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere, Estensore

Giuseppe Barone, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)